

Pedini



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N 1129/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE - T

Dott. MARIO	CICALA	Presidente
Dott. SALVATORE	BOGNANNI	Consigliere
Dott. MARCELLO	IACOBELLIS	Consigliere
Dott. ANTONINO	DI BLASI	Rel. Consigliere
Dott. GIUSEPPE	CARACCIOLLO	Consigliere

R.G.N. 775/2012

Cron. *MS*

Rep.

Ud. 27.11.2013

Oggetto: Contributo

*em+el*

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

[ e


rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv. ti Maurizio D'Ammando e Franco D'Ammando, elettivamente domiciliati nello studio del secondo, in Roma, Via Germanico, 168

RICORRENTI

CONTRO

CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA con sede in Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del controricorso e delibera Presidenziale n.19 del 13.01.2012, dagli Avvocati Angelo Casoli, Massimo Bugatti e Giovanni Ranalli, elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, Via delle Carrozze n.3

CONTRORICORRENTE





AVVERSO

la sentenza n.101/01/2011 della Commissione Tributaria Regionale di Perugia - Sezione n. 01, in data 15.02.2011, depositata il 24 maggio 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l'Avv. Ranalli, per il Consorzio;

Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe, che ha aderito alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.775/2012 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1) Il Consorzio ricorre per cassazione avverso la sentenza n.101/01/2011 in data 15.02.2011, depositata il 24 maggio 2011, con cui la Commissione Tributaria Regionale di Perugia, Sezione n. 01, ha respinto l'appello dei contribuenti e confermato quella di primo grado, ritenendo e dichiarando che dagli atti di causa si evinceva la sussistenza dei presupposti impositivi. Affidano l'impugnazione a tre mezzi.

2) L'intimato Consorzio, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.

3) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene vadano esaminate e risolte tenendo conto dell'orientamento



giurisprudenziale formatosi al riguardo. .

E' stato, infatti, affermato che, in presenza di specifica contestazione del consorziato, l'Ente è tenuto, in base all'ordinario regime di riparto (Cass.SS.UU. n.13533/2001, n.2769/2001, n. 14918/2000) ad esplicitare e provare le ragioni, alla cui stregua, la pretesa dell'ente è a ritenersi legittima e fondata, sia avuto riguardo all'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti (Cass. n.8960/1996, n.8770/2009) derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso, sia all'inclusione degli immobili del consorziato all'interno del "perimetro di contribuenza", - regolarmente delimitato secondo le procedure di legge, - (Cass. SS.UU. n.11722/2010), sia pure, agli effetti ricollegabili all'approvazione del "piano di classifica" (Cass. n.4513/2009).

4) Nel caso la decisione impugnata sembra in linea con i principi desumibili dalle richiamate pronunce, avendo verificato e valorizzato le circostanze che era agli atti la prova del concreto vantaggio per i fondi dei contribuenti e che tali fondi ricadevano nel "perimetro di contribuenza".

5) Si ritiene che la causa possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis



Per  
Cur: 3/96  
N.: 0  
C.C.: pedicini  
101/2014  
CSPS per  
MPTI per  
D.G. 18  
10/11/13

cpc, proponendosene la definizione, con il rigetto, per manifesta infondatezza.

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

La Corte,

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte in relazione e dei richiamati principi, che il Collegio condivide, il ricorso va rigettato;

Considerato, altresì, che avuto riguardo all'epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis cpc;

P.Q.M.

respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 27 novembre 2013

Il Presidente

Mario Cicala

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 21 GEN. 2014



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRI

Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRI

Per Studio  
Eur: 3,96  
A.: 0  
IG.: pedicini  
01/2014

Numero: 1129

Anno: 2014

Civile

ADMA: Per Studio  
A.: 0  
A.: 0  
AL SIC: gennaio 2014  
01/01/2014

